

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1882

inteso appunto quello che intende egli, perchè se avesse voluto delle patenti o altro avrebbe dovuto dirlo. Ora il regolamento si sta già redigendo di comune accordo con tutte le amministrazioni. Si farà dare un esamuccio di idoneità, così per la cosa, senza andare a vedere se hanno o non hanno una patente speciale. La patente sarà la nomina del ministro della guerra come scrivani locali. Ecco tutto. Del resto io credo che dopo queste esplicitissime dichiarazioni basterà introdurre quell'inciso che propone la Commissione per salvare anche più formalmente l'applicazione della legge del 1881 in cui non si domanda che la idoneità.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto, dopo queste dichiarazioni, mantiene o ritira la sua aggiunta?

CAVALLETTO. Ma se hanno modificato l'articolo...

PRESIDENTE. Permetta. La Commissione propone che l'articolo 35 sia formulato nel seguente modo: « Dopo la prima formazione del ruolo, e salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1881, n° 341, serie 3ª, per l'ammissione ad ufficiale d'ordine è necessaria la licenza ginnasiale, o di scuola tecnica, nè si deve aver compiuto il 25° anno di età. »

E poi dice: « Per coloro che hanno servito nell'esercito o nell'armata, questo limite di età sarà aumentato di tanti anni quanti ne avrà passati sotto le bandiere. »

Questa è la modificazione che propone la Commissione.

MARCHIORI, relatore. Chiedo di parlare.

CAVALLETTO. Questo è niente.

PRESIDENTE. Permetta che risponda l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Io voleva dire, che a me pure toccò la disgrazia di non farmi intendere dall'onorevole Cavalletto. Io ho detto che tutti i diritti, i quali dalle leggi precedenti sono stati assicurati a chi ha servito nell'armata, la Commissione intende che rimangano illesi, perchè è sempre fedele al suo principio, che questa legge non deve modificare nessuna legge organica. Non ha fatto appunto alcun richiamo, perchè non lo credeva necessario. Sperando di potere soddisfare ad un desiderio dell'onorevole Cavalletto, aveva proposto di richiamare la disposizione della legge del luglio prossimo passato, non conoscendo altre leggi su questa materia, ma comprendo di non avere avuta la fortuna di rilevare tutto il suo pensiero e quindi di non ottenere la sua adesione.

Se si tratta di creare condizioni speciali ciò non è nel pensiero della Commissione, ed io credo neppure in quello dell'onorevole ministro; solo il regolamento fisserà quelle norme che a seconda della

legge saranno reputate le più convenienti e le più larghe. Ebbi la disgrazia di non esprimermi bene, ma certamente non ebbi il pensiero che l'onorevole Cavalletto mi ha affibbiato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Mi resta poco a dire. Io mi rimetto alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, le quali sono chiare ed esplicite; accetto con quest'intelligenza l'articolo come è modificato.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cavalletto accetta?

CAVALLETTO. Accetto colla modificazione introdotta ora dalla Commissione di accordo coll'onorevole ministro, cioè che basti per il sott'ufficiale la semplice idoneità.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, questo io non posso far votare perchè non è stato scritto. Non vi è di scritto altro che questa parte che rileggo: « Dopo la prima formazione del ruolo, salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1881, serie 3ª, per l'ammissione al posto di ufficiale d'ordine è necessaria la licenza ginnasiale o della scuola tecnica. » Il resto come è stampato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'espressione « dopo la prima formazione del ruolo » è diretta a provvedere prima di tutto al personale ch'è in servizio, poi alle vacanze del ruolo. Che cosa ha detto la legge del 1881? Ha detto: voi avete un ruolo di 100 impiegati d'ordine; ebbene 100 impiegati d'ordine ci sieno. Si producono vacanze? Dovete disporre per la metà in favore dei nuovi concorrenti e per l'altra metà in favore degli scrivani locali. Ora colle parole « dopo la prima formazione del ruolo » si viene a stabilire che non sia tolto il diritto di quelli che ci sono e che i posti vacanti verranno divisi per metà, salvo il disposto della legge riguardo all'idoneità stabilita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Non posso accettare questa nuova formula. Nelle ultime sedute in cui si discusse questo disegno di legge e quando io voleva l'abolizione della terza categoria degl'impiegati d'ordine, l'onorevole ministro disse: a che abolire la terza categoria, se in questa non ne abbiamo oramai che cinque. Ora egli secondo la nuova formula deve completare il ruolo e completarlo con altro personale, senza riserva per gli ex-sott'ufficiali anziani; poi, come a dare speranze per l'avvenire, si dice: provvederemo in caso di vacanze future, a senso della legge del